



Comune di Ranica
Provincia di Bergamo

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI

IL SINDACO

RENDE NOTO

- 1- Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, **non più tardi del mese di luglio p.v.** negli elenchi comunali.

- 2- I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) buona condotta morale, tenuto conto delle circolari del Ministero dell'Interno M.I.A.C.E.L. n. 9/93 del 22 luglio 1993 e n. 559/C, 17634.1298 (23) del 30 ottobre 1996;
 - c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - d) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
 - e) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte di d'Assise di Appello.

- 3) Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
 - a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Ranica, 03/04/2023

IL SINDACO
Vergani Mariagrazia